



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 del 29.09.2017

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **21.40**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

1	Maurizio PAPI	P
2	Fabrizio GRAZIOSO	P
3	Fabrizio PAPI	P
4	Gisella GUELF	P
5	Guerrino ROCCO	P
6	Marco GALLETTI	P
7	Antonio LAMBARDI	P

8	Adriano FALORNI	P
9	Marcello TOVOLI	P
10	Daniele Alessandro PINOTTI	P
11	Andrea SOLFORETTI	P
12	Mario MERCATI	P
13	Federico RUSSO	A

Totale presenti: 12

Totale assenti: 01

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sig. Maurizio PAPI, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco, introdotto il presente punto all'Ordine del Giorno, invita il Segretario Comunale a darne illustrazione. Provveduto in merito e nessuno chiesto di intervenire, sottopone la proposta ad approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che Il Comune di Porto Azzurro alla data del 23/09/2016 partecipava al capitale delle società riportate nel seguente prospetto

	<i>Società</i>	<i>Cod.fis</i>	<i>% parteci pazione</i>	<i>N. azioni</i>	<i>Valore compl.</i>	<i>Tipo diritto</i>
1	FIDI TOSCANA SPA	01062640485	0,005	19	988,00	proprietà
2	MARINA DI PORTO AZZURRO SOCIETA' CONSORTILE a r.l IN LIQUIDAZIONE	01298490499	52		5.304,00	proprietà
3	ELBA SERVIZI SRL (INATTIVA)	01438330498	94		9.400,00	proprietà
4	CASA LIVORNO E PROVINCIA SPA (CASALP SPA)	01461610493	0,67	6700	40.191,96	proprietà
5	ISOLA D'ELBA AMBIENTE (I.D.E.A)	01801780493	0,02	75	75,00	proprietà
6	ALATOSCANA SPA	01817930488	0,05	7398	1479,60	proprietà
7	RETIAMBIENTE SPA	02031380500	0,005	1.021	1.021,00	proprietà

RILEVATO, altresì, che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni :

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Porto Azzurro sempre che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse rispettino i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di competenza del Responsabile dell' Area Tecnica LL.P/Tutela ambientale/Demanio in ordine alla regolarità tecnica, riportato in calce al presente atto che recita: "Si condividono le Osservazioni del Segretario Comunale in data 26.09.2017. Parere Favorevole";

VISTO il parere di competenza del Responsabile dell' Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, riportato in calce al presente atto che recita: "Si condividono le Osservazioni del Segretario Comunale. Parere Favorevole";

VISTE le osservazioni espresse dal Segretario Comunale ai sensi dell'Art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo allegato;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

I. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole nella seguente composizione:

	<i>Società</i>	<i>Cod.fis</i>	<i>% parteci pazione</i>	<i>N. azioni</i>	<i>Valore compl.</i>	<i>Tipo diritto</i>
1	FIDI TOSCANA SPA	01062640485	0,005	19	988,00	proprietà
2	MARINA DI PORTO AZZURRO SOCIETA' CONSORTILE a r.l IN LIQUIDAZIONE	01298490499	52		5.304,00	proprietà
3	ELBA SERVIZI SRL (INATTIVA)	01438330498	94		9.400,00	proprietà
4	CASA LIVORNO E PROVINCIA SPA (CASALP SPA)	01461610493	0,67	6700	40.191,96	proprietà
5	ISOLA D'ELBA AMBIENTE (I.D.E.A)	01801780493	0,02	75	75,00	proprietà
6	ALATOSCANA SPA	01817930488	0,05	7398	1479,60	proprietà
7	RETIAMBIENTE SPA	02031380500	0,005	1.021	1.021,00	proprietà

II. DI APPROVARE il piano di razionalizzazione (Allegato A) unito alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

III. DI MANTENERE la seguente partecipazione in quanto rispondente ai requisiti ed alle finalità di cui all'Art. 4, comma 2, del T.U.S.P.:

- società CASA LIVORNO E PROVINCIA;

III. DI PROCEDERE ALLA SOPPRESSIONE delle partecipazioni di seguito elencate, dando atto che gli atti di necessari dovranno essere approvati entro un anno dal presente provvedimento:

- Soc. Marina di Porto Azzurro Soc. Consortile A.R.L. in liquidazione;
- Elba Servizi S.R.L. inattiva

IV. DI RISERVARSI il potere di decisione in merito al futuro assetto delle sotto elencate partecipazioni all'esito di più puntuali verifiche e approfondimenti che dovranno essere sviluppate a livello comprensoriale e sovra comprensoriale a cura degli Enti partecipanti:

- società RETIAMBIENTI S.P.A.;
- Società Isola d'Elba Ambiente (I.D.E.A.S.r.L.)
- Alatoscana SPA

V. DI DISPORRE l'alienazione, come indicato nell'allegato Piano di Razionalizzazione, delle azioni rappresentanti il capitale sociale di Fidi Toscana Spa

VI. DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

VII. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VIII. DI DISPORRE, altresì, che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, nonché che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

e con separata votazione favorevole unanime,

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. Maurizio PAPI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì, 05 OTT. 2017



Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, _____

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP /TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

Il sottoscritto Geom. Enzo Bertelli – Responsabile dell'Area Tecnica –LL.PP./Tutela ambientale/Demanio, in ordine alla regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere: "Si condividono le Osservazioni del Segretario Comunale in data 26.09.2017. Parere Favorevole";

Addì, 26.09.2017

Il Responsabile Area Tecnica

LL.PP./Tutela Ambientale/Demanio
F.to Geom. Enzo BERTELLI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico Finanziaria, esprime in ordine alla regolarità contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, il seguente parere: "Si condividono le Osservazioni del Segretario Comunale. Parere Favorevole";

Addì, 26.09.2017

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE


VEDI ALLEGATO

Addì 29.09.2017

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA



Addì,

05 OTT. 2017

